



Al Presidente della Repubblica

VISTO il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla I.N.C.S.A. S.r.l. – Istituto Nazionale Controllo Sicurezza Ascensori-, EUCERT S.r.l. -, OMNIA S.r.l. – Organismo Maremmano Notificato di Ingegneria ed Architettura -, BOREAS S.r.l., ICO-ILLIT S.r.l., E.M.Q. – DIN S.r.l., OCERT S.r.l., IDM S.a.s. contro il Ministero delle Attività Produttive ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’annullamento del Decreto 13 febbraio 2004 emesso dal Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze recante “Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle Attività Produttive e relative modalità di pagamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.162 e dell’art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n.52”;

VISTO il T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni;

VISTO il R.D. 21 aprile 1942, n. 444, contenente il regolamento di esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, contenente norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

UDITO il parere n.12022/04 espresso dal Consiglio di Stato – Sez. III – il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono integralmente riprodotte;

VISTA la sentenza n. 3285 dell’11 aprile 2012 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione terza Ter) – sede di Roma – che ordina al Ministero dello sviluppo economico di trasmettere la proposta di cui al comma 1 dell’articolo 14 del DPR 1199/71 inerente il ricorso in epigrafe alla Presidenza della Repubblica;

SULLA proposta del Ministro dello sviluppo Economico:

g. v.

1877

32.01/916



DECRETA

il ricorso di cui alle premesse è ACCOLTO.

ROMA Addì 18 MAG. 2012

Giorgio Napolitano
GN

Pres. Napolitano

M.M. Paffone
M.M. Paffone

gkn



Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 3130

Roma, addi 13/04/ 2006

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

I.N.C.S.A. SRL ED ALTRE
RICORSO STRAORDINARIO
AVVERSO DETERMINAZIONE
TARIFFE PER SERVIZI RESI DA
M.A.P. E MODALITÀ DI
PAGAMENTO AI SENSI DPR
162/99 E LG. 52/96 - ART. 47 -.

Allegati N.
.....

Ministero:

**ATTIVITÀ
PRODUTTIVE**

Gabinetto dell'On. Ministro

ROMA

D'ordine del Presidente,
mi prego di trasmettere
copia del parere numero
12022/04 emesso dalla
Sezione Terza di questo
Consiglio sull'affare a fianco
indicato, in conformità a
quanto disposto dall'art. 15
della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Restituisco gli atti allegati
alla richiesta del parere.

IL SEGRETARIO GENERALE



Consiglio di Stato

Adunanza della Terza Sezione del 24 gennaio 2003

N. 12022/04

OGGETTO: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Società "I.N.C.S.A. S.r.l." e altre avverso decreto 13 febbraio 2004 recante tariffe e modalità di pagamento relativamente alla attività del Ministero delle Attività Produttive per servizi resi ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 11929 del 15 dicembre 2004, pervenuta il successivo 21 dicembre, con la quale il Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività, chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso indicato in oggetto;

Visto il parere interlocutorio reso nell'adunanza del 14 giugno 2005 e la nota di adempimento dell'Amministrazione n. 0063220 in data 4 novembre 2005;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giuseppe Roxas;

Ritenuto in fatto quanto esposto nel ricorso e nella relazione ministeriale;

PREMESSO:

Con il ricorso in oggetto la Società a r.l. I.N.C.S.A. e altre impugnano, chiedendone l'annullamento, il decreto 13 febbraio 2004 del Ministero delle

Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in G.U. del 9 aprile 2004, con il quale sono state stabilite le tariffe e le modalità di pagamento relative alle attività effettuate dal M.A.P. finalizzate "alla autorizzazione degli organismi, alla vigilanza sugli stessi e all'effettuazione dei controlli sui prodotti soggetti alla marcatura CE, in attuazione del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459" nonché tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, compresi quelli comunque inerenti la riscossione delle somme.

Deducono le ricorrenti violazione di legge per contrasto con il combinato disposto dell'art. 47, commi 2 e 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e dell'art. 10 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459 – in quanto l'atto impugnato, prevedendo una tariffa fissa per tutti i soggetti tenuti al pagamento, non tiene in alcun conto i costi effettivi dell'attività autorizzativa, né le differenze, in termini di oneri per l'Amministrazione, tra le diverse tipologie di attività svolte dagli organismi sottoposti al controllo – nonché eccesso di potere per contraddittorietà con le indicate norme citate nel preambolo dell'atto, per disparità di trattamento dovuto all'unicità del contributo per tutte le imprese del settore nonostante le differenze di costi, e per carenza di motivazione non essendo specificate le voci di spesa che concorrono a determinare le tariffe.

Il Ministero referente ritiene il ricorso infondato e ne chiede la reiezione.

CONSIDERATO:

Il ricorso è fondato, in quanto deve essere condiviso il primo ed assorbente motivo di gravame con il quale i ricorrenti denunciano la violazione della L. 6.2.1996 n. 52.

In particolare deducono che il Ministero si è limitato a stabilire l'importo di una tariffa unitaria, dovuta per il riconoscimento degli organismi di certificazione, senza dare conto del criterio applicato ai fini dell'individuazione dell'ammontare dovuto e prescindendo dal prevedere un ponderato sistema tariffario che tenesse conto dei costi effettivamente sostenuti e dei servizi resi.

Il Ministero referente ha contestato la fondatezza di tale censura, assumendo di avere svolto una accurata istruttoria e redatto una tabella analitica giustificatrice delle tariffe che avrebbe allegato al decreto impugnato, unitamente alla relazione redatta per il Ministero dell'Economia e delle Finanze.


Senonché – pur volendo prescindere dal rilievo che, contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione, sia la relazione che la tabella delle tariffe non sono state allegate al decreto impugnato e non sono state, pertanto, portate a legale conoscenza dei soggetti destinatari dello stesso – tali atti non appaiono idonei a far superare la censura in esame, in quanto, come risulta dalla loro copia esibita in atti, sono privi di data e di sottoscrizione e, quindi, da ritenere inesistenti..

Per le considerazioni che precedono – ed assorbiti i motivi di gravame non esaminati – il ricorso appare meritevole di accoglimento.


P. Q. M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.

IL PRESIDENTE
(Luigi Cossu)



L'ESTENSORE
(Giuseppe Roxas)



IL SEGRETARIO
(Roberto Mustafà)

